

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

SCRITTURA PRIVATA

Contratto di appalto avente ad oggetto: Servizi invernali lungo la rete stradale della Città metropolitana di Genova per le stagioni invernali 2025-2026 e 2026-2027 - SP24, SP25, SP85 – Lotto 27 - CIG B7F85FD406 - ID 4671

TRA

- CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”, rappresentata dall’Ing. Gianni Marchini [REDACTED]
[REDACTED]), nella sua qualità di Direttore della Direzione Territorio e Mobilità,

E

- Impresa individuale OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA (C.F.: [REDACTED] P.IVA: 01665870992), avente sede in Cicagna (GE), Via Canivella 19 (di seguito anche “Appaltatore o Operatore Economico”), rappresentata dal Sig. Andrea Semenza, [REDACTED]
[REDACTED], della quale è Titolare, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di Genova (documento digitale n.T 619034412 del 18 settembre 2025, in atti).

PREMESSO

- che con Determina Dirigenziale n. 2182 del 07/08/2025 il Dirigente della Direzione Territorio e mobilità - Servizio Amministrazione territorio e trasporti ha disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'art.71 del Codice (con il criterio del maggior ribasso unico ed invariato di cui all'art. 108 comma 3 del Co-

dice, da applicare agli importi unitari ribassabili del servizio richiesto come indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale), per l'affidamento dei Servizi invernali sulla rete stradale provinciale per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027, suddivisa in quarantasei lotti, e ha approvato la documentazione di gara;

- che con Determina Dirigenziale n 2956 del 23/10/2025 il Dirigente della Direzione Territorio e mobilità - Servizio Amministrazione territorio e trasporti della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione del lotto della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, l'Impresa individuale OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA risulta iscritta nella White List della Prefettura di Genova con iscrizione valida fino al 13 giugno 2026;

- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è, pertanto, possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159.

- che non è stato necessario attendere il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ricorrendo la circostanza di cui alla lettera a) dello stesso comma (*è stata presentata una sola offerta e si è in assenza di impugnazioni*).

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Impresa individuale OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA, e per essa al Sig. Andrea Semenza, il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'appalto relativo a: ID 4671 – Lotto 27 - CIG B7F85FD406 - Servizi invernali lungo la rete stradale della Città metropolitana di Genova per le stagioni invernali 2025-2026 e 2026-2027 - SP24, SP25, SP85

Il dettaglio delle prestazioni è contenuto all'articolo 1.2 del Capitolato Speciale, al quale le parti fanno espresso rinvio.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, firmati digitalmente dalle parti:

- il Capitolato Speciale d'Oneri ("Allegato A"), e relativi allegati ("Allegato.1 ambiti territoriali", "Allegato 2 elenco prezzi", "Allegato 3 DUVRI - Informativa sui rischi e sulle procedure di sicurezza dell'attività di consegna e scarico sale").

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- l'offerta economica presentata dall'Appaltatore;

- la documentazione di gara, pubblicati sulla piattaforma "Tuttogare" al seguente link: <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=425>

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Importo del servizio

L'importo complessivo contrattuale è pari, al netto dell'IVA, a Euro 10.200,00# (diconsi diecimiladuecento/00), di cui Euro 306,00 per gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il ribasso d'asta del 6,00% offerto dall'Appaltatore in sede di gara si applica agli importi unitari ribassabili del servizio richiesto come indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Il prezzo determinato mediante ribasso sugli importi a base di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi di cui al successivo articolo 6.

L'Appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un cor-

retto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

Articolo 4 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 18 (diciotto) mesi, comprende le stagioni invernali 2025 – 2026 e 2026 – 2027 (dal 01/11/2025 al 30/04/2027) e decorre dalla data di attivazione del servizio indicata in apposito verbale di inizio attività predisposto e controfirmato dalle parti.

Le parti fanno espresso rinvio all'articolo 1.4 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Codice, dalla sezione III dell'allegato II.2 bis al Codice e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, individuati ai sensi del comma 4 quater dell'art. 60 del Codice.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato II.2 bis al Codice la Stazione Appaltante monitora l'andamento degli indici con cadenza annuale.

Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis del Codice, la Stazione Appaltante ha individuato quale CPV maggiormente descrittivo dell'oggetto dell'appalto il CPV 90620000-9.

Ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato II.2 bis al Codice, l'indice revisionale rilevante ai fini del presente contratto, determinato in base al CPV 90620000-9 dell'appalto, è l'indice D.3 di cui alla Tabella D dell'Allegato II.2 bis al Codice.

Considerata la natura e l'oggetto del contratto l'indice revisionale da applicare rientra tra quelli della sotto tabella D3 che individua un'associazione a diversi indici di ponderazione.

Alla luce delle caratteristiche dell'appalto, la Stazione Appaltante ha stabilito che la seguente struttura di ponderazione ne rappresenta al meglio la dinamica di prezzo:

Tipo di indice	ATECO/ECOIP	Peso ponderale
PC	[OOST] Indice generale senza tabacchi	30%
PPS	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio [494] Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco	20%
IR	[81] Attività di servizi per edifici e paesaggio	50%

La revisione prezzi di cui al presente articolo si applica ai prezzi contrattuali di cui all'allegato 2 "Elenco prezzi"

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. Nel caso in cui i termini di aggiudicazione siano stati sospesi o prorogati ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 al codice il valore di riferimento è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto allegato. L'indice revisionale utilizzato come base di riferimento, ai fini dell'attivazione automatica della revisione prezzi, verrà successivamente confrontato, con cadenza annuale, con il relativo aggiornamento dell'indice pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT, ai sensi dell'art. 60 comma 4 bis del codice.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l'Amministrazione monitora l'andamento degli indici ISTAT individuati nella tabella soprariportata con frequenza annuale, a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione.

Il calcolo della variazione degli indici andrà effettuato applicando le seguenti formule:

B. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'INDICE COMPOSTO

$$V_{IC} = 30 * PC + 20 * PPS + 50 * IR$$

Se $V_{IC} < 5\%$ NON si procede alla variazione dei prezzi

Se $V_{IC} > 5\%$ SI procede alla variazione dei prezzi solo per l'80% della parte eccedente il 5%

dove

V_{IC} = Variazione dell'indice composto

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120, dall'articolo 5 Allegato II.14 del Codice e dall'articolo 1.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso di richiesta di nuove prestazioni complementari e/o di eventuali e sopravvenute modifiche legislative che determinassero maggiori oneri finanziari a carico dell'affidatario, come nel caso di circostanze straordinarie ed imprevedibili, eccedenti l'ordinaria alea contrattuale e tali da alterare in maniera rilevante l'originario equilibrio contrattuale, le parti potranno rinegoziare, secondo buona fede, le condizioni economiche che regolano il contratto per il ripristino dell'equilibrio economico dello stesso. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Articolo 7 - Ruoli contrattuali

7.1 Responsabile del contratto

L'Appaltatore ha nominato il Sig. Andrea Semenza quale Responsabile del contratto del servizio, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile del contratto è il referente dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato speciale e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

7.2 Direttore dell'esecuzione

L'Amministrazione ha nominato il Geom. Mattia Mosetti quale Direttore dell'esecuzione, con funzioni di supervisione e controllo del puntuale adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Codice, il subappalto non è ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali sub-fornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'art.119 del Codice, non hanno le caratteristiche di subappalto

Articolo 9 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 7 del presente contratto.

Salvo le eccezioni previste dal capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali, come precisa-

to nel presente contratto, nel Capitolato speciale di appalto e nei documenti di gara.

Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo (Edilizia/Industria (F012)).

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto

previsto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Codice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 11 - Sospensione

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Codice e, in quanto applicabili, all'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Direttore

dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti dall'art.8 dell'Allegato II.14 al Codice.

La sospensione del servizio determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle parti di servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il contratto.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il Direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa dello stesso, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa.

Articolo 12 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con

Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova,

- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Committenza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Committenza;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all' Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella se-

zione “Amministrazione trasparente – Atti generali”, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:

<https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 13 - Garanzia definitiva

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n.117871634 rilasciata il 05 novembre 2025 da ALLIANZ S.p.A. - Ag. La Spezia - 54, per una somma garantita pari a € 1.020,00#.

L'Appaltatore è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto causati a persone o beni, tanto dell'Amministrazione quanto di terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali sub-appaltatori.

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie:

1) una polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale, che l'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata del presente Contratto, con i seguenti massimali:

- € 3.000.000 per sinistro, massimale unico per danni a persone, cose e animali;
- € 3.000.000 per sinistro, per i prestatori di lavoro.

2) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Codice;

3) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità dei servizi e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Codice.

La garanzia definitiva di cui al comma 1 del presente articolo, costituita ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamen-

to dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 14 - Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione dei servizi è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle norme vigenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 dell'Allegato II.14 al Codice, non si applica l'anticipazione di cui all'art. 125 comma 1 del detto Decreto, trattandosi di prestazione di fornitura/servizi a esecuzione immediata/la cui esecuzione non possa essere regolata da apposito cronoprogramma/il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

Il corrispettivo relativo alla quota fissa è definito a corpo e verrà corrisposto a consuntivo alla fine di ciascuna stagione invernale.

Il corrispettivo relativo alla quota variabile è definito a misura e sarà determinato applicando i costi unitari del servizio richiesto riportati nell'Allegato 2 Elenco prezzi del presente Capitolato - al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario, ai quantitativi dello stesso effettivamente eseguiti.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene contestualmente al pagamento del corrispettivo della quota fissa/variabile.

La contabilizzazione delle prestazioni è effettuata con cadenza mensile in conformità alle disposizioni vigenti.

Entro 7 (sette) giorni dal termine di ciascuna mensilità, l'Appaltatore ha l'obbligo di rendicontare le attività svolte nell'arco del mese di riferimento, mediante l'invio di tutta la documentazione necessaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

Il Direttore dell'esecuzione provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della revisione prezzi, di cui all'articolo 6 del presente contratto e a dare comunicazione all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni.

il RUP, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni, comunica all'Appaltatore le somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno

essere inserite in fattura con indicazione di un'apposita voce separata.

Al termine di ciascuna mensilità, l'Appaltatore trasmette all'Amministrazione la relativa fattura, corredata da un'autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attività svolte in conformità alle disposizioni contrattuali.

L'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritiene accettata.

L'Amministrazione procede alla ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Codice Univoco Ufficio DT9J9L - Città Metropolitana di Genova.- Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR.

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine

di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Articolo 15 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, non-

ché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 16 - Penali

L'Amministrazione Contraente, in considerazione della rilevanza del servizio ri-

chiesto al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare sulle tratte stradali interessate, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- € 200,00 in caso di mancata esecuzione delle prestazioni per ogni ordine di servizio impartito;
- € 100,00 in caso di sgombero neve eseguito in modo non conforme a quanto stabilito nel presente Capitolato, per ogni episodio contestato;
- € 100,00 in caso di spargimento sale eseguito in modo non conforme a quanto stabilito nel presente Capitolato, per ogni episodio contestato;
- € 50,00 per ogni ora di ritardo rispetto al termine previsto per l'esecuzione della prestazione;
- € 500,00 per ogni mezzo utilizzato nell'esecuzione della prestazione privo delle necessarie autorizzazioni/omologazioni.

Il servizio iniziato con oltre due ore di ritardo verrà considerato come non effettuato, senza corresponsione di alcun corrispettivo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

16.2 Procedimento di applicazione delle penali

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie motivate e documentate controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione for-

male delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali, portandole in deduzione dall'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione.

Articolo 17 - Modalità e termini della verifica di conformità

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal

Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) eventuali risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del codice;

La verifica di conformità di un intervento è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Codice.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Codice;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la

buona riuscita del servizio;

3) grave ritardo rispetto nell'esecuzione delle prestazioni previste;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;

5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'articolo 10 del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

8) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;

9) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;

10) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) che determini un grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio;

11) accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del Patto di integrità, all'esito di un contraddittorio con l'Appaltatore. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla nor-

mativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile Unico del Progetto con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

L'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono comunque tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, informando immediatamente l'Amministrazione al verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'“informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento” contenuta nei documenti di gara.

L'Amministrazione informa l'Appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Amministrazione da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'appaltatore s'impegna a manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 22 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 23 - Patto di integrità

Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità, da esse sottoscritto digitalmente, di cui alla Determinazione dirigenziale di Città metropolitana n.3034 del 25 novembre 2024

Il patto di Integrità è parte integrante e sostanziale del presente contratto ("Allegato B") e ne costituisce allegato conservato in atti.

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

Articolo 24 - Interpretazione del contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 25 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.

Sul presente contratto non è dovuta imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4, Tabella A del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, non raggiungendo l'importo contrattuale la soglia minima di Euro 40.000 ivi prevista come soglia del primo scaglione sul quale l'imposta è dovuta.

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA

Ing. Gianni Marchini

(Direttore della Direzione Territorio e Mobilità)

Impresa individuale OILMEC SERVICE DI SEMENZA ANDREA

Sig. Andrea Semenza

(Titolare)